



### IN QUESTA EDIZIONE

1. Le principali novità fiscali della Legge Finanziaria 2020
2. Le principali novità fiscali del Collegato alla Legge Finanziaria 2020

**1**

### **Le principali novità fiscali della Legge Finanziaria 2020**

Per tutti i clienti

---

La Legge Finanziaria 2020 (Legge 27.12.2019, n. 160) è entrata in vigore a partire dallo 01.01.2020. Tale legge contiene anche una serie di rilevanti novità fiscali, le quali riassumiamo qui di seguito.

#### **La conferma dell'aliquota IVA del 10% e del 22% per tutto il 2020**

Nell'anno 2020 l'aliquota IVA del 10% e del 22% saranno mantenute. È previsto l'aumento di tali aliquote a partire dall'anno 2021 (probabilmente al 12%, rispettivamente 25%).

#### **È aumentata la misura della deducibilità fiscale dell'IMU/IMI/IMIS**

Già in sede di calcolo delle imposte riferite all'anno 2019 la misura della deducibilità fiscale dell'IMU/IMI è aumentata dal 20% al 50% (l'indeducibilità ai fini IRAP permane come prima). Ciò vale anche per quanto riguarda l'IMI in vigore nella Provincia di Bolzano e dell'IMIS in vigore nella Provincia di Trento.

### **Buoni pasto**

Dal 2020 non concorrono a formare il reddito da lavoro dipendente i buoni pasto per l'importo complessivo giornaliero per persona pari ad Euro 4, aumentato ad Euro 8 se buoni pasto di tipo elettronici (per tracciamento di chi a che ora consuma i pasti).

### **Regime forfetario**

In relazione al regime forfetario rimane confermata la soglia dei 65.000 Euro di limiti di ricavi annui per rimanere in tale regime, ma torna la soglia di Euro 30.000 di retribuzione lorda annua di lavoro dipendente (o assimilata) che rende incompatibile adottare il regime forfetario dal 2020. Sono confermati anche tutti gli altri casi di esclusione dall'adozione di tale regime se si possiede quote di società di persone e/o si ha il controllo di una Srl.

Il limite di spese per lavoro dipendente sostenuto da chi è in regime forfetario viene fissato in Euro 20.000 annui.

### **IVIE/IVAFE**

Dal 2020 l'imposta sugli immobili all'estero e sulle attività finanziarie all'estero, attualmente vigente solo per le persone fisiche, si applica anche per gli enti non commerciali e le società semplici che direttamente o indirettamente possiedono immobili/attività finanziarie all'estero.

### **La conferma della "cedolare secca" su contratti a canone concordato**

Ricordiamo che in alternativa ai contratti di locazione a formula libera, quelli a canone concordato prevedono che il costo della locazione sia fissato secondo quanto previsto dagli accordi locali delle organizzazioni della proprietà edilizia e delle organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative. Tra i requisiti previsti di tale contratto c'è anche la durata, infatti i contratti a canone concordato prevedono la durata in anni 3+2.

La legge Finanziaria conferma la misura della "cedolare secca" del 10% da applicare ai canoni che derivano dai contratti di locazione di immobili ad uso abitativo.

Ricordiamo a riguardo che l'art. 3 comma 2 del DLgs. 23/2011 prevede l'applicazione della cedolare secca con aliquota ridotta esclusivamente per i contratti di locazione che: siano riferiti a unità immobiliari ubicate nei Comuni con carenze di disponibilità abitative individuati dall'art. 1 comma 1 lett. a) e b) del DL 551/88 (Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia, nonché i Comuni confinanti con gli stessi e gli altri Comuni capoluogo di provincia) e negli altri Comuni ad alta tensione abitativa individuati dal CIPE (p.e. in Alto Adige i comuni di Appiano sulla Strada del Vino, Bolzano, Lagundo, Laives, Lana, Merano).

### **La “cedolare secca” sulla locazione di immobili commerciali non è più applicabile**

Facciamo presente che la “cedolare secca” del 21%, relativamente ai contratti di locazione stipulati da parte di persone fisiche al di fuori dalla sfera imprenditoriale - per unità immobiliari classificate nella categoria catastale C/1 (negozi e botteghe) di superficie fino a 600 mq, e relative pertinenze (dove le pertinenze non rilevano ai fini del calcolo della superficie massima ammessa), non è più applicabile ai contratti stipulati dal 2020. Ai contratti stipulati a riguardo a partire dal 2019 e stipulati entro il 31.12.2019, tale regime fiscale dovrebbe essere applicabile fino alla naturale scadenza del relativo contratto.

### **La limitazione della possibilità di richiedere lo “sconto in fattura” per interventi di efficienza energetica e interventi antisismiche**

A partire dall’anno 2020, al posto della detrazione fiscale, si potrà chiedere al proprio fornitore lo “sconto in fattura” – ossia la cessione del relativo credito d’imposta al fornitore - solamente per interventi di efficienza energetica e interventi antisismiche per interventi di ristrutturazione importante di primo livello di importo pari o superiore a Euro 200.000,00. Per un tale intervento si intende un’opera, che oltre a interessare l’involucro edilizio con un’incidenza superiore al 50% della superficie, comprende anche la ristrutturazione dell’impianto termico per il servizio di climatizzazione invernale e/o estiva asservito all’intero edificio.

### **Gli interventi per il risparmio energetico con la conseguente detrazione IRPEF/IRES in dieci rate annuali di pari importo, prorogati per il 2020 con i “vecchi parametri”**

Si fa presente che quest’agevolazione può essere applicata non solo dalle persone fisiche e le società di persone, ma anche dalle società di capitali e dagli altri soggetti IRES. L’agevolazione consiste nella detrazione, in dieci ratei di pari importi, del 65%/50% delle spese sostenute per gli interventi finalizzati al risparmio energetico di edifici, entro determinati limiti d’importo.

Un riassunto delle principali regole applicative relative a quest’ agevolazione si può trovare in Internet al seguente indirizzo: [https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/233439/Agevolazioni+fiscali+per+risparmio+energetico+it\\_Guida\\_Agevolazioni\\_Risparmio\\_Energetico.pdf/364ab72b-b873-c28e-1e75-0ebbf0cdd7a5](https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/233439/Agevolazioni+fiscali+per+risparmio+energetico+it_Guida_Agevolazioni_Risparmio_Energetico.pdf/364ab72b-b873-c28e-1e75-0ebbf0cdd7a5)

### **Le ristrutturazioni edilizie con conseguente detrazione IRPEF in dieci rate annuali di pari importo, prorogato con i “vecchi parametri”**

Di seguito riportiamo sommariamente le questioni più importanti di tale agevolazione fiscale a favore delle persone fisiche e delle società di persone; comunque nel caso che abbiate bisogno di ulteriori chiarimenti e informazioni e ai fini di poter programmare al meglio

eventuali interventi di questa tipologia, Vi chiediamo gentilmente di voler chiamare il Vostro consulente di riferimento presso di noi:

Oggetto dell'agevolazione	Importo massimo della spesa su cui calcolare la detrazione	Misura della detrazione (dall'imposta lorda)
Per le singole unità immobiliari residenziali: interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia; Per le parti comuni di edifici residenziali (condomini): interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia; Realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali, eliminazione di barriere architettoniche, bonifica dall'amianto, opere per evitare infortuni domestici, interventi per prevenire atti illeciti, cablatura edifici, ecc.	Dal 26.06.2012 fino al 31.12.2020 = Euro 96.000,00; Dallo 01.01.2021 = probabilmente Euro 48.000,00.	Dal 26.06.2012 fino al 31.12.2020 = 50% (al massimo allora Euro 48.000,00); Dallo 01.01.2021 = probabilmente 36%

Un riassunto delle principali regole applicative relative a queste agevolazioni si può trovare in Internet al seguente indirizzo:

<https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/233439/Ristrutturazioni+edilizie+it+Guida+Ristrutturazioni+edilizie+Maggio2019.pdf/ed587c35-c2d6-7346-b79f-e2409b6a8c92>

Ricordiamo che per poter fruire della detrazione IRPEF del 50% prevista per gli interventi di recupero edilizio a seguito dei quali si consegue un risparmio energetico, vige l'obbligo di inviare una comunicazione all'Ufficio ENEA (entro 90 giorni dalla data di ultimazione lavori/collaudato).

### **L'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici con conseguente detrazione IRPEF in dieci rate annuali di pari importo, prorogato al 2020 con i "vecchi parametri"**

Nel 2020 tale agevolazione trova applicazione solamente se l'intervento di ristrutturazione edilizia sulla relativa unità abitativa è iniziato a partire dal primo gennaio 2019.

Oggetto dell'agevolazione	Importo massimo della spesa su cui calcolare la detrazione	Misura della detrazione (dall'imposta lorda)
L'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici (es. frigoriferi)	Fino al 31.12.2020 = Euro 10.000,00 (tali spese sono com-	Fino al 31.12.2020 = 50% (al massimo allora Euro 5.000,00).

e lavastoviglie) di classe non inferiore alla A+ (A per i forni), per apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione, a condizione che vi sia un contestuale ristrutturazione edilizia e tale ristrutturazione sia iniziata nel 2019.	putate, ai fini della fruizione della detrazione d'imposta, indipendentemente dall'importo delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione che fruiscono delle detrazioni IRPEF).	
---	--	--

### La proroga del "bonus verde" con i "vecchi parametri"

Anche nel 2020 si potrà usufruire (grazie al "Decreto mille proroghe"), da parte del proprietario/detentore dell'immobile, della detrazione IRPEF del 36% su una spesa massima di Euro 5.000,00 per unità immobiliare ad uso abitativo, in dieci rate annuali di uguale importo.

Bonus verde	Spetta la detrazione del 36% per le spese sostenute nel 2020 per la sistemazione del verde e altri interventi esterni (impianti di irrigazione, recinzioni, ecc.), con il limite massimo di spesa di Euro 5.000,00 per ciascuna unità immobiliare (l'importo della detrazione massima ammonta allora a Euro 1.800).
-------------	---

### La nuova detrazione IRPEF per interventi sulle facciate degli edifici

È stata introdotta una nuova detrazione IRPEF, pari al 90% delle spese sostenute e senza alcuna soglia limitativa, per la ristrutturazione delle facciate esterne degli edifici (gli edifici devono essere ubicati in zona A – centri storici – o in zona B – totalmente o parzialmente edificate). Si tratta di interventi edilizi, inclusa la manutenzione ordinaria (come per esempio la semplice tinteggiatura), finalizzati al recupero e/o restauro della facciata degli edifici. La detrazione va ripartita in 10 quote annuali di pari importo.

### La tracciabilità delle spese detraibili ai fini IRPEF

Dal 2020 la detrazione nella misura del 19% dall'IRPEF relativa agli oneri di cui all'art. 15, DPR 917/86, è condizionata al sostenimento di tali spese con formalità tracciabili (come versamento bancario/postale/carte di debito/carte di credito/carte prepagate); pertanto affinché p.e. le spese del dentista, medico, ecc. siano ancora detraibili per il 19% del loro ammontare dall'IRPEF, dallo 01.01.2020 non potranno più essere pagate con denaro contante!

Questa disposizione non vale per l'acquisto di medicinali/dispositivi medici, nonché per le prestazioni sanitarie rese da strutture pubbliche/private accreditate dal Servizio Sanitario Nazionale.

### **Detrazione fiscale Irpef 19% rimodulata in base al reddito**

Dal 2020 le detrazioni fiscali 19% dall'Irpef in base all'art. 15, TUIR, sono ridotte nella loro detraibilità a seconda del reddito complessivo lordo come segue:

- intera detrazione fiscale fino per redditi non superiori ad Euro 120.000;
- per redditi complessivi lordi superiori ad Euro 120.000: per la parte corrispondente al rapporto tra Euro 240.000 diminuito del reddito complessivo, e Euro 120.000 (p.e.  $240.000 - 180.000$  di reddito complessivo annuo/ $120.000 = 50\%$  di detrazione 19% spettante).

### **Spese veterinarie**

Dal 2020 sono aumentati gli importi annui per spese veterinarie – da attuali Euro 387,34 a Euro 500,00 – detraibili al 19% dall'IRPEF.

### **Rimborso per le commissioni per pagamenti con carte di credito/debito**

Al fine di incentivare l'utilizzo di pagamenti tracciati elettronici, alle persone fisiche maggiorenni residenti in Italia spetterà un rimborso in denaro se abitualmente utilizzeranno strumenti di pagamento elettronici per effettuare i loro acquisti di beni/servizi; a riguardo verrà emanata un'apposita disposizione attuativa, collegata anche alla tematica della lotteria degli scontrini fiscali che verrà attuata dallo 01.07.2020 in avanti.

### **Confermata l'esenzione IRPEF a favore dei coltivatori diretti/IAP**

L'esenzione IRPEF dei redditi domenicali/ agrari dei coltivatori diretti/imprenditori agricoli professionali è confermato per l'anno 2020. Per il 2021 è previsto che predetti redditi confluiranno alla base imponibile dei predetti soggetti per il 50%.

### **L'esonero contributivo per coltivatori diretti e IAP**

Si reintroduce l'esonero contributivo per i coltivatori diretti (CD) e imprenditori agricoli professionali (IAP) che:

- non abbiano compiuto 40 anni di età;
- effettuano nuove iscrizioni nella previdenza agricola nel periodo compreso tra lo 01.01.2020 e il 31.12.2020.

L'esonero in questione è:

- fissato nella misura del 100% dell'accredito contributivo dovuto all'Assicurazione Generale Obbligatoria, con l'esclusione del contributo di maternità e quello dovuto all'INAIL;
- riconosciuto per la durata massima di 24 mesi.

**Il credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi è stato rimodulato**

Al posto del maggior ammortamento fiscale (maxi-/iperammortamento, il quale è applicabile agli acquisti di beni strumentali nuovi ordinati entro il 31.12.2019 e per i quali entro la stessa data è stato pagato un acconto nella misura del 20%, mentre l'investimento deve avvenire entro il 30.06.2020) è stato introdotto un credito d'imposta applicabile agli investimenti in beni strumentali nuovi acquistati nel 2020, e anche a quelli forniti entro il 30.06.2021 a condizione che entro il 31.12.2020 sia accettato il relativo ordine e pagati acconti in misura almeno pari al 20% del prezzo. I nuovi investimenti devono essere destinati a strutture ubicate in Italia.

In linea generale tale agevolazione può essere applicata da tutte le imprese residenti in Italia e anche dalle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti, a condizione che non siano in liquidazione, fallimento o soggette a procedure concorsuali, che l'impresa rispetti le norme in materia di sicurezza sul lavoro e adempia regolarmente agli obblighi di versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dei lavoratori, nonché l'assenza di sanzioni ex art. 9, comma 2, D.Lgs. n. 231/2001 (l'interdizione dall'esercizio dell'attività, la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni, il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi, il divieto di pubblicizzare beni o servizi).

Agevolabile è l'acquisto di beni strumentali nuovi, ad eccezione di veicoli (non integralmente deducibili tipo autocarri), di fabbricati e costruzioni e di beni materiali che hanno un coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5%.

Come già in passato, anche l'acquisto in leasing continua ad essere agevolabile.

Il credito d'imposta spettante è commisurato come segue:

	Investimenti	Credito d'imposta
Per beni di cui alla Tabella A, legge Finanziaria 2017 (per questi nel 2019 era applicabile l'iperammortamento)	Fino a Euro 2,5 milioni	40%
Per beni di cui alla Tabella A, legge Finanziaria 2017 (per questi nel 2019 era	Da Euro 2,5 milioni a Euro 10 milioni	20%

applicabile l'iperammortamento)		
Per beni di cui alla Tabella B, legge Finanziaria 2017 (per questi nel 2019 era applicabile il superammortamento)	Fino a Euro 700.000,00	15%
Altri beni (beni diversi della Tabella A e B, legge Finanziaria 2017)	Fina a Euro 2.000.000,00	6%

Gli allegati alla Legge Finanziaria 2017 sono reperibili in Internet al seguente link: <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/12/21/16G00242/sg>

Il credito d'imposta è utilizzabile mediante compensazione con il modello F24 in 5 quote annuali di pari importo (3 quote per gli investimenti in beni immateriali), a partire dall'anno successivo a quello di entrata in funzione dei beni ovvero dall'anno successivo a quello in cui è intervenuta l'interconnessione per gli investimenti in beni di cui alle predette tabelle A e B. Per questa tipologia di compensazione non opera il limite generale di Euro 700.000,00 di crediti compensabili e neanche il limite di Euro 250.000,00 per i crediti da indicare nel quadro RU del modello UNICO!

Facciamo presente che il credito d'imposta non può essere ceduto/trasferito (neanche all'interno del consolidato fiscale), non è tassato ai fini IRPEF/IRES/IRAP ed è cumulabile con altre agevolazioni a condizione che il cumulo non comporti il superamento del costo sostenuto.

Per gli investimenti in beni compresi nelle predette tabelle A e B è richiesta una perizia attestante le caratteristiche tecniche dei beni e l'interconnessione con il sistema aziendale; tale perizia può essere sostituita da una dichiarazione resa dal legale rappresentante, qualora l'investimento sia inferiore a Euro 300.000,00.

Qualora i beni oggetto dell'investimento vengono ceduti entro il secondo anno successivo a quello di effettuazione dell'investimento, il credito d'imposta si riduce in misura corrispondente (ovvero il maggior credito eventualmente già utilizzato deve essere versato entro il termine di versamento del saldo dell'imposta sul reddito relativamente al periodo d'imposta in cui ha luogo la cessione, senza sanzioni ed interessi).

Bisogna ricordarsi che ora nelle fatture/documenti si devono riportare l'espresso riferimento alle disposizioni normative in esame (tale indicazione potrebbe essere la seguente: "Trattasi di beni strumentali per l'acquirente per i quali il medesimo applicherà il credito d'imposta ex Art. 1, commi 184-197, Legge 160/2019")!

## **Il credito d'imposta sull'attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e attività innovative**

È stato introdotto un credito d'imposta sull'attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e attività innovative, fruibile mediante apposita comunicazione al MISE (Ministero dello Sviluppo Economico).

I soggetti che ne possono usufruire sono sostanzialmente identici con quelli che possono fruire del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi.

La misura del credito d'imposta è la seguente:

Attività	Credito d'imposta
Attività di ricerca e sviluppo	12% della base di calcolo, nel limite massimo di Euro 3 milioni
Attività di innovazione tecnologica	6% della base di calcolo, nel limite massimo di Euro 1,5 milioni
Attività di innovazione tecnologica finalizzata a realizzare prodotti/processi di produzione nuovi o sostanzialmente rigenerati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica/innovazione digitale 4.0	10% della base di calcolo, nel limite massimo di Euro 1,5 milioni
Attività innovative	6% della base di calcolo, nel limite massimo di Euro 1,5 milioni

Il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione mediante il modello F24 in tre quote annuali di pari importo a partire dal periodo d'imposta successivo a quello di maturazione, a condizione che sia stata rilasciata apposita certificazione attestante l'effettivo sostenimento delle spese da parte di un revisore legale/società di revisione. Per le imprese non soggette a revisione legale dei conti la certificazione va redatta da un revisore legale/società di revisione legale dei conti (le spese per la certificazione sono ammissibili ai fini dell'attribuzione del credito d'imposta entro il limite massimo di Euro 5.000).

Inoltre, il responsabile dell'attività aziendale/del progetto deve predisporre una relazione tecnica illustrante le finalità, i contenuti ed i risultati delle attività ammissibili; per le attività commissionate a terzi tale relazione deve essere redatta dal soggetto che esegue tali attività.

### **La proroga del "bonus formazione 4.0"**

Anche nel 2020 si potrà usufruire del "bonus formazione 4.0", inviando apposita comunicazione al MISE (Ministero dello Sviluppo Economico). L'agevolazione consiste in un credito d'imposta relazionato alle spese relative al costo aziendale del personale dipendente per il periodo occupato nella formazione svolta per acquisire le conoscenze tecnologiche previste dal Piano Nazionale Impresa 4.0, negli ambiti (con esclusione della formazione

obbligatoria per conformarsi a riguardo alle prescrizioni di legge, come per esempio in materia di salute e sicurezza):

- Vendita e marketing;
- Informatica.

I costi relativi alle spese agevolabili devono essere certificati dal soggetto incaricato della revisione legale/collegio sindacale/professionista iscritto nel Registro dei revisori legali (questa certificazione deve essere allegata al bilancio d'esercizio). Per le imprese non soggette a revisione legale dei conti la certificazione va redatta da un revisore legale/società di revisione legale dei conti (le spese per la certificazione sono ammissibili ai fini dell'attribuzione del credito d'imposta entro il limite massimo di Euro 5.000).

In seguito le modifiche più significative apportate a questa agevolazione a partire dal 2020:

- il credito è riconosciuto in misura diversa in base alla dimensione dell'impresa (50% delle spese nel limite di Euro 300.000,00 per le piccole imprese (dipendenti < 50; fatturato/totale di bilancio ≤ 10 milioni di euro); 40% delle spese nel limite di Euro 250.000,00 per le medie imprese (dipendenti < 250; fatturato ≤ 50 milioni di euro e/o totale di bilancio ≤ 43 milioni di euro)) ed è aumentato per tutte le imprese al 60% (fermo restando i predetti limiti annui) nel caso in cui i destinatari delle attività di formazione siano lavoratori dipendenti svantaggiati o molto svantaggiati ai sensi del D.M. 17.10.2017;
- nel caso in cui le attività di formazione siano erogate da soggetti esterni all'impresa, si considerano ammissibili anche le attività commissionate ad Istituti tecnici superiori.

È stato eliminato l'obbligo di disciplinare in maniera dettagliata le attività di formazione nei contratti collettivi aziendali o territoriali depositati presso l'Ispettorato territoriale del lavoro competente.

Il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione mediante il modello F24 a partire dal periodo successivo a quello di sostenimento delle relative spese.

### **La diminuzione del rendimento nozionale ai fini dell'ACE**

Per il periodo d'imposta 2019 il rendimento nozionale ai fini dell'agevolazione ACE è stato determinato pari all'1,3% (nel 2018 era ancora pari all'1,5%) e tale agevolazione viene ripristinata dal 2019 in avanti nella versione vigente in sede di ultima applicazione di tale agevolazione.

### **La tassazione del "fringe benefit" riferito alle auto aziendali in base alle emissioni**

La tassazione del "fringe benefit" riferito alle auto aziendali rimane invariato con riferimento ai contratti stipulati fino al 30.06.2020, mentre per le auto aziendali assegnate ai dipendenti dallo 01.07.2020 in avanti la percentuale applicabile all'importo corrispondente alla

percorrenza convenzionale di 15.000 km risulta variabile in relazione alla classe di inquinamento del veicolo (di nuova immatricolazione), come segue:

Per tutti i veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti	fino al 30.06.2020	30%
Per i veicoli di nuova immatricolazione con valori di emissione di CO2 non superiore a 60 g/km	dallo 01.07.2020	25%
Per i veicoli con valori di emissione di CO2 superiore a 60 g/km, ma non superiori a 160 g/km	dallo 01.07.2020	30%
Per i veicoli con valori di emissione di CO2 superiore a 160 g/km, ma non superiori a 190 g/km	dallo 01.07.2020 dallo 01.01.2021	40% 50%
Per i veicoli con valori di emissione di CO2 superiore a 190 g/km	dallo 01.07.2020 dallo 01.01.2021	50% 60%

### La riapertura della rivalutazione dei beni d'impresa

È stata riproposta la rivalutazione facoltativa dei beni d'impresa e delle partecipazioni ed è riservata alle società di capitali ed enti commerciali. Si possono rivalutare i beni e le partecipazioni risultanti dal bilancio chiuso entro il 31.12.2018. La rivalutazione va fatta nel bilancio dell'esercizio successivo, e pertanto nel caso dell'esercizio coincidente con l'anno solare, nel bilancio chiuso al 31.12.2019. Di seguito riportiamo a riguardo ad uno schema riassuntivo:

beni rivalutabili	tutti i beni materiali e immateriali, risultanti dal bilancio chiuso in data 31.12.2018 ed iscritte/i in tale bilancio come immobilizzazioni
onere della rivalutazione	imposta sostitutiva dell'IRES e dell'IRAP nella misura del 12% per i beni ammortizzabili e nella misura del 10% per i beni con ammortizzabili
modalità di versamento dell'imposta sostitutiva	<ul style="list-style-type: none"> <li>• versamento in tre rate di pari importo sempre alla data di scadenza prevista per il saldo IRES (saldo IRES per il periodo d'imposta 2019, per il periodo d'imposta 2020 e per il periodo d'imposta 2021) (per importi fino a Euro 3.000.000,00);</li> <li>• per importi superiori a Euro 3.000.000,00 in sei rate di pari importo sempre alla data di scadenza prevista per il saldo IRES e alla data di scadenza del II (o unico) acconto IRES (cioè sempre allora in un lasso di tempo di tre anni).</li> </ul>

Il maggior valore dei beni è riconosciuto ai fini fiscali a partire dal terzo esercizio successivo a quello della rivalutazione (in genere allora dal 2022).

In caso di cessione/assegnazione ai soci/autoconsumo o destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa prima dell'inizio del quarto esercizio successivo a quello di

rivalutazione (in genere allora prima dallo 01.01.2022), la plus/minusvalenza è calcolata con riferimento al costo del bene ante rivalutazione.

### **L'introduzione dell'imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego (c.d. "plastic tax")**

È istituita l'imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego (MACSI) che hanno o sono destinati ad avere funzione di contenimento, protezione, manipolazione o consegna di merci o di prodotti alimentari (c.d. "plastic tax").

Sono esclusi dall'applicazione dell'imposta, fra l'altro, i MACSI che risultino compostabili in conformità alla norma UNI EN 13432:2002.

Sono obbligati al pagamento dell'imposta:

- per i MACSI realizzati nel territorio nazionale, il fabbricante;
- per i MACSI provenienti da altri Stati membri dell'UE, il soggetto che acquista i manufatti nell'esercizio dell'attività economica o il cedente se i MACSI sono acquistati da un consumatore privato;
- per i MACSI provenienti da Paesi extra-UE, l'importatore.

L'imposta è fissata nella misura di 0,45 euro per chilogrammo di materia plastica contenuta nei MACSI.

Per l'adeguamento tecnologico finalizzato alla produzione di manufatti compostabili secondo lo standard EN 13432:2002, è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 10% delle spese sostenute dallo 01.01.2020 al 31.12.2020 fino a un importo massimo di Euro 20.000,00 per ciascun beneficiario.

Le modalità attuative della nuova imposta saranno stabilite da un provvedimento dell'Agenzia delle Dogane e Monopoli.

La nuova imposta si applicherà a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del provvedimento attuativo.

### **L'introduzione dell'imposta sul consumo delle bevande analcoliche edulcorate (c.d. "sugar tax")**

È istituita un'imposta sul consumo delle bevande analcoliche edulcorate (c.d. "sugar tax").

Si tratta di prodotti finiti o prodotti predisposti per essere utilizzati come tali previa diluizione, rientranti nelle voci NC 2009 e 2202 della nomenclatura combinata dell'UE (succhi di frutta, compresi i mosti di uva, o di ortaggi e legumi, nonché le acque minerali e le acque gassate) e ottenuti con l'aggiunta di sostanze edulcoranti di origine naturale o sintetica il

cui contenuto complessivo, determinato con riferimento al potere edulcorante di ciascuna sostanza, sia superiore a:

- 25 grammi per litro nel caso di prodotti finiti;
- 125 grammi per chilogrammo nel caso di prodotti da diluire.

L'obbligazione tributaria sorge e diviene esigibile:

- all'atto della cessione, anche a titolo gratuito, di bevande edulcorate da parte del fabbricante nazionale o del soggetto nazionale che provvede al condizionamento, ai consumatori nazionali o a ditte nazionali che ne effettuano la rivendita (in tal caso, il fabbricante nazionale o il soggetto che provvede al condizionamento sono tenuti al pagamento);
- all'atto del ricevimento di bevande edulcorate da parte del soggetto acquirente, per i prodotti provenienti da Paesi UE (in tal caso, l'acquirente è tenuto al pagamento);
- all'atto dell'importazione definitiva nel territorio dello Stato per le bevande edulcorate importate da Paesi non UE (in tal caso, l'importatore è tenuto al pagamento).

L'imposta non si applica alle bevande edulcorate cedute dal fabbricante nazionale in altri Paesi UE o destinate ad essere esportate.

L'imposta è fissata nella misura di:

- Euro 10,00 per ettolitro, per i prodotti finiti;
- Euro 0,25 per chilogrammo, per i prodotti predisposti ad essere utilizzati previa diluizione.

Le modalità attuative della nuova imposta saranno stabilite da un decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

La nuova imposta si applicherà a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decreto attuativo.

### **L'introduzione dell'imposta sui servizi digitali (c.d. "web tax")**

A decorrere dallo 01.01.2020 è prevista l'applicazione della nuova "imposta sui servizi digitali" (c.d. "web tax").

L'imposta si applica esclusivamente sui ricavi derivanti dalla fornitura dei seguenti servizi:

- veicolazione su una interfaccia digitale di pubblicità mirata agli utenti della medesima interfaccia;
- messa a disposizione di un'interfaccia digitale multilaterale che consente agli utenti di essere in contatto e di interagire tra loro, anche al fine di facilitare la fornitura diretta di beni e servizi;
- trasmissione di dati raccolti da utenti e generati dall'utilizzo dell'interfaccia digitale.

L'imposta si applica sui ricavi derivanti dai suddetti servizi, quando contemporaneamente:

- il prestatore del servizio è un soggetto esercente attività d'impresa che, singolarmente o a livello di gruppo, realizza congiuntamente:
- un ammontare non inferiore a 750 milioni di euro di ricavi complessivi, ovunque realizzati e da qualunque attività derivanti;
- un ammontare non inferiore a 5,5 milioni di euro di ricavi derivanti da servizi digitali rilevanti ai fini dell'imposta e realizzati in Italia;
- l'utente del servizio è un soggetto che si considera localizzato in Italia nell'anno solare in cui il servizio è tassabile.

L'imposta è dovuta nella misura del 3% e si applica sull'ammontare dei ricavi tassabili realizzati dal soggetto passivo nel corso dell'anno solare.

Il versamento dell'imposta da parte dei soggetti passivi deve essere effettuato entro il 16 febbraio dell'anno solare successivo a quello con riferimento al quale l'imposta dovuta è stata calcolata.

I soggetti passivi sono tenuti alla presentazione, entro il 31 marzo dell'anno solare successivo a quello di riferimento, della dichiarazione annuale dell'ammontare dei servizi tassabili forniti.

Ulteriori prescrizioni di carattere attuativo ed applicativo potranno essere dettagliate dal decreto di attuazione e dai provvedimenti dell'Agenzia delle Entrate, che renderanno concretamente operativo il nuovo tributo.

### **La rivalutazione delle partecipazioni e dei terreni diventa più cara**

I terreni e le partecipazioni non quotate possedute in data 01.01.2020 non in regime d'impresa da parte di persone fisiche, società semplici e associazioni professionali, nonché enti non commerciali, possono essere rivalutati. La rivalutazione deve essere effettuata entro la data del 30.06.2020, data entro la quale è necessario redigere ed asseverare la perizia di stima e provvedere al versamento dell'imposta sostitutiva nella misura del:

- 11% (invariata rispetto al 2019) per le partecipazioni qualificate;
- 11% (in precedenza 10%) per le partecipazioni non qualificate e per i terreni.

Qualora sia già stata redatta una perizia di stima in precedenza e si intenda rideterminare nuovamente il valore dei medesimi beni, è possibile detrarre dall'imposta sostitutiva dovuta per la nuova rivalutazione l'importo relativo all'imposta sostitutiva già versata.

Valgono le modalità operative delle precedenti riaperture di quest'agevolazione fiscale.

Ricordiamo già adesso i nostri clienti che incaricheranno professionisti diversi da quelli del nostro studio con la redazione di perizie volte alla rideterminazione del valore di partecipazioni e/o di terreni, di consegnarci sempre una copia della perizia giurata insieme al modello F24 di versamento dell'imposta sostitutiva, affinché potremo segnalare

tempestivamente nella Vostra dichiarazione dei redditi la rivalutazione effettuata (per fare valere fiscalmente il maggior valore attribuito ai beni oggetto della perizia di stima).

### **L'incremento dell'aliquota dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze immobiliari**

La legge di bilancio 2020 prevede l'incremento dal 20% al 26% dell'aliquota dell'imposta sostitutiva per le plusvalenze ex art. 67 del TUIR che sono realizzate a seguito di cessione a titolo oneroso di terreni non edificabili e/o di fabbricati da parte di soggetti che non svolgono attività di impresa.

Questa imposta sostituisce l'imposizione IRPEF su richiesta del contribuente in sede di rogito e deve essere versata a cura del notaio tramite il modello F24.

Si ricorda che questo regime riguarda i soli fabbricati e i terreni non edificabili posseduti da meno di 5 anni (e non, quindi, i terreni lottizzati di cui all'art. 67, comma 1, lett. a) del TUIR, né i terreni edificabili).

### **L'estromissione dell'immobile strumentale dell'impresa individuale**

Sono state riaperte le disposizioni agevolative per l'estromissione dell'immobile strumentale dell'imprenditore individuale, con la quale è possibile fare transitare l'immobile dalla sfera imprenditoriale a quella privata della persona con un'imposizione ridotta.

L'imposta è, infatti, prevista nella misura dell' 8% della differenza tra il valore normale dell'immobile e il suo costo fiscalmente riconosciuto, e può essere assunta adottando, in luogo del valore normale dell'immobile, il suo valore catastale.

L'estromissione deve essere perfezionata entro il 31.05.2020, anche se i relativi effetti retroagiscono allo 01.01.2020 (l'immobile si considera, quindi, posseduto dalla persona nella propria sfera "privata" per l'intero 2020).

### **L'abolizione dell'imposta unica comunale (IUC) e del tributo per i servizi indivisibili (TASI)**

A decorrere dal 2020, è abolita la IUC di cui all'art. 1, comma 639, L. 147/2013, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI) e viene riscritta la disciplina dell'IMU.

Considerato che la IUC si compone dell'IMU e della componente riferita ai servizi comunali - che consiste nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella TARI - di fatto dallo 01.01.2020 viene abolita la TASI. Si fa presente che nella Provincia di Bolzano, avendo la Provincia a riguardo la potestà legislativa, non esisteva già da anni la IUC/TASI.

## **La nuova IMU (Imposta Municipale)**

Dallo 01.01.2020, viene riscritta la disciplina dell'IMU che, ai sensi dell'art. 8, comma 1, DLgs. 23/2011, continua a sostituire, per la componente immobiliare, l'IRPEF e le relative addizionali (es. regionale, comunale) dovute sui redditi fondiari relativi a beni immobili non locati.

Rispetto alla vecchia disciplina dell'IMU rimangono sostanzialmente invariati:

- il presupposto impositivo;
- i soggetti passivi;
- la definizione di abitazione principale e relative pertinenze;
- le modalità di determinazione della base imponibile dei fabbricati, delle aree fabbricabili (con qualche piccola differenza) e dei terreni agricoli;
- le riduzioni della base imponibile previste per i fabbricati vincolati, i fabbricati inagibili o inabitabili e le unità immobiliari concesse in comodato a parenti di primo grado (padre o figlio) a determinate condizioni;
- le fattispecie di immobili esenti (con qualche piccola differenza).

Le differenze maggiori rispetto alla vecchia disciplina riguardano le aliquote della "nuova" IMU che sono stabilite nel modo che segue:

- abitazione principale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota di base 0,5%, con detrazione di euro 200,00 (i Comuni possono deliberare l'aumento dello 0,1% o la diminuzione fino all'azzeramento);
- fabbricati rurali strumentali: aliquota di base dello 0,1% (i Comuni possono diminuirla fino all'azzeramento);
- immobili merce (si tratta dei fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati): per gli anni 2020 e 2021 l'aliquota di base è fissata allo 0,1% (i Comuni possono deliberare l'aumento fino allo 0,25% o la diminuzione fino all'azzeramento), mentre dall'anno 2022 sono esenti;
- terreni agricoli: aliquota di base dello 0,76% (i Comuni possono aumentarla sino all'1,06% o diminuirla fino all'azzeramento);
- immobili produttivi del gruppo "D": aliquota di base dello 0,86%, di cui la quota pari allo 0,76% destinata allo Stato, la quota rimanente ai Comuni (i Comuni possono soltanto aumentare l'aliquota sino all'1,06%);
- altri immobili: aliquota di base dello 0,86% (i Comuni possono deliberare l'aumento sino al 1,06% o la diminuzione fino all'azzeramento). Per questa fattispecie, in sostituzione dell'abrogata maggiorazione TASI, i Comuni possono aumentare l'aliquota massima del 1,06 sino all'1,14%.

L'imposta è dovuta (e deve essere liquidata), per anni solari, in proporzione:

- alla quota di possesso;

- ai mesi dell'anno durante i quali si è protratto il possesso.

Rimangono invariati i termini di versamento, ma non le modalità di determinazione delle rate. L'IMU dovuta, infatti, deve essere versata in due rate:

- la prima scadente il 16 giugno, pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei 12 mesi dell'anno precedente;
- la seconda scadente il 16 dicembre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno e a conguaglio sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote.

Il contribuente, tuttavia, può decidere di effettuare il versamento dell'imposta dovuta in un'unica soluzione annuale, entro la data del 16 giugno dell'anno di imposizione.

Per l'anno 2020, la prima rata da corrispondere è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019.

I versamenti dell'IMU possono essere effettuati, in alternativa, mediante:

- il modello F24;
- l'apposito bollettino postale;
- la piattaforma di cui all'art. 5, DLgs. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale) e le altre modalità previste dallo stesso codice (quali PagoPA).

Per i soggetti residenti all'estero non sono previste ulteriori modalità di versamento.

## 2

### **Le principali novità fiscali del Collegato alla Legge Finanziaria 2020**

Per tutti i clienti

---

Il Collegato alla Legge Finanziaria 2020 (D.L. n. 124/2019) è entrato in vigore con la pubblicazione della legge di conversione (legge n. 157/2019, pubblicata in data 24.12.2019). Tale decreto contiene anche una serie di rilevanti novità fiscali, le quali riassumiamo qui di seguito.

#### **Le limitazioni alla compensazione di crediti tributari mediante il modello F24**

Con l'anno 2020 scattano le nuove regole in materia di compensazione dei crediti per imposte dirette, IRAP e sostitutive, con la conseguenza che a fronte di crediti legittimi, i contribuenti potranno utilizzare dal primo gennaio 2020 soltanto l'importo fino a Euro 5.000.

L'attuale situazione a riguardo si può riassumere come segue:

Accollo fiscale	Divieto di utilizzo in compensazione di crediti dell'accollante
Cessazione partita	Divieto di compensazione del credito IVA in caso di cessazione della partita

IVA	IVA
VIES	Divieto di compensazione in materia di IVA in caso di esclusione dalla banca dati VIES
Crediti per imposte dirette, IRAP e sostitutive	<p><b>Fino a 5.000,00 Euro:</b> compensazione dal primo giorno del periodo d'imposta successivo a quello di maturazione del credito (credito 2019, utilizzo a partire dallo 01.01.2020)</p> <p><b>Oltre i 5.000,00 Euro:</b> compensazione dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dalla quale emerge il credito, munita del visto di conformità o della sottoscrizione alternativa, fatto il caso di applicazione del regime di esonero nell'applicazione per regime premiale ISA. Pertanto per poter utilizzare in compensazione orizzontale il credito IRPEF, IRES, IRAP o simili già per il versamento del saldo imposte 2019, e primo acconto 2020, previsto per fine giugno 2020, si dovrà aver inviato la dichiarazione dei redditi Unico 2020/2019 al più tardi con il 20.06.2020. Vi terremo aggiornati sui chiarimenti che sicuramente usciranno a riguardo di tale nuovo insidioso adempimento.</p>

In caso di accollo del debito d'imposta altrui (caso della cessione d'azienda p.e. con accollo debiti tributari) l'accollante deve procedere al pagamento di tale debito, senza possibilità di compensare lo stesso con i propri crediti. Ricordiamo a riguardo che l'accollante e l'accollato sono obbligati in solido per l'imposta e gli interessi.

In caso di notifica d'ufficio del provvedimento di cessazione della partita IVA vige il divieto di compensare crediti tributari, fino a quando la partita IVA risulta cessata.

Lo stesso vale anche in caso dell'esclusione della partita IVA dall'elenco VIES (in tale elenco devono essere iscritti i soggetti IVA che effettuano operazioni intracomunitarie) e fino alla rimozione delle cause che hanno portato alla notifica del provvedimento di esclusione.

La possibilità di richiedere eventuali crediti esistenti a rimborso o di riportarli nella dichiarazione successiva rimane invariata.

Con riferimento ai crediti maturati a decorrere dal 2019, la compensazione orizzontale con altri tributi nel modello F24 del credito IVA annuale/trimestrale e del credito IRPEF/IRES/IRAP e imposte sostitutive per importi superiori a Euro 5.000,00 annui, può essere effettuata solamente tramite i servizi telematici forniti dall'Agenzia delle Entrate (attivando il portale "Fisconline" o "Entratel") dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale/istanza da cui emerge il credito.

Il credito derivante dall'anno 2018, anche per importi superiori a Euro 5.000,00, può essere compensato fino al termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno 2019 (modello UNICO 2020, modello IRAP 2020), che sarà prevedibilmente entro ottobre 2020. Queste limitazioni comporteranno l'inevitabile differimento dell'utilizzo di crediti d'imposta e il drenaggio di liquidità in capo ai contribuenti.

In questa occasione ricordiamo che il limite massimo dei crediti compensabili tramite modello F24 resta di euro 700.000 annuo (salvo esclusioni specifiche disposte dalle norme istitutive del singolo credito).

L'obbligo di presentare il modello F24 mediante il portale "Fisconline" o "Entratel" vale anche dallo 01.01.2020 in caso di compensazione dei crediti maturati dal sostituto d'imposta per il recupero delle eccedenze di versamento delle ritenute e dei rimborsi/bonus erogati ai dipendenti (come per esempio rimborsi da modello 730 e Bonus Renzi, i quali fino al 31.12.2019 ai fini del F24 non venivano considerate vere compensazioni); pertanto questa limitazione vale in capo al sostituto d'imposta e si estende anche alle persone private, i quali pertanto dovranno utilizzare ai fini della compensazione di detti crediti tributari (maturati dal sostituto d'imposta e del Bonus Renzi) i canali telematici messi a disposizione dell'Agenzia delle Entrate, ossia i portali Entratel e Fisconline, e di conseguenza non si potranno più inviare tali F24 contenente compensazioni orizzontali di questi crediti - anche se questi F24 non presentano un saldo pari a zero -mediante il proprio online banking; in mancanza dell'attivazione in proprio dei predetti canali telematici ci si dovrà rivolgere ad un intermediario autorizzato (p.e. Bureau Plattner) ai fini dell'invio dei modelli F24 con tali compensazioni orizzontali.

Ricordiamo che abbiamo predisposto un memo ai fini dell'attivazione in proprio del portale "FISCONLINE" (il memo mostra tutti i passi necessari ai fini dell'attivazione ed è di facile utilizzo), che vi possiamo inviare su semplice richiesta da parte Vostra se foste interessati ad attivarlo.

### **L'obbligo, in capo al committente, di verificare il pagamento delle ritenute negli appalti/subappalti (specialmente nell'edilizia)**

Negli appalti di valore superiore a Euro 200.000 il committente deve chiedere all'impresa appaltatrice o affidataria e alle imprese subappaltatrici copia delle deleghe di pagamento per il versamento delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente (e assimilati) dei lavoratori impiegati nell'appalto, per riscontrare l'ammontare totale degli importi versati dalle imprese, con spaccatura per cantiere e per committente. In caso di mancata trasmissione, o se i versamenti risultano omessi o insufficienti, il committente deve sospendere il pagamento dei corrispettivi maturati dall'impresa appaltatrice o affidatario.

Le nuove regole si applicano ai committenti (sostituti d'imposta, residenti in Italia ai fini delle imposte sui redditi) che affidano una o più opere o uno o più servizi di importo annuo superiore ad Euro 200.000,00 ad un'impresa, tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziati comunque denominati, caratterizzati dall'uso prevalente di pura manodopera, nelle sedi di attività del committente, con l'uso di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo.

Il committente deve richiedere all'impresa appaltatrice o affidataria e alle imprese subappaltatrici copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute fiscali del personale impiegato nell'appalto/subappalto, con evidenza della spaccatura per cantiere/committente. In caso di mancato ricevimento della documentazione o se risulta l'omesso o insufficiente versamento delle ritenute rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa, il committente deve sospendere il pagamento dei corrispettivi maturati dall'impresa appaltatrice o affidataria sino a concorrenza del 20% del valore dell'appalto; il committente dovrà inoltre anche inviare una comunicazione entro 90 giorni all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate territorialmente competente per "denunciare" il subappaltatore.

Il subappaltatore deve versare le ritenute con distinte deleghe F24 per ciascun committente, effettuate sulla base di parametri oggettivi, come il numero di ore impiegate in esecuzione della commessa, senza possibilità di compensazione. Deve essere indicato il codice identificativo "09" nella sezione anagrafica del modello F24, con il codice fiscale del committente e deve trasmettere al committente entro cinque giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento delle ritenute:

- le deleghe di pagamento F24;
- un elenco di tutti i lavoratori (con il codice fiscale) impiegati nel mese precedente nell'appalto/subappalto, con le ore di lavoro prestate da ciascuno in esecuzione dell'appalto/subappalto con spaccatura cantiere per cantiere per i doverosi controllo (di accesso al cantiere, ecc.);
- la retribuzione versata al dipendente collegata a questa prestazione;
- le ritenute fiscali eseguite nel mese precedente per questi lavoratori, indicando separatamente quelle relative all'appalto.

Gli obblighi introdotti non si applicano se le imprese appaltatrici o affidatarie, o subappaltatrici, comunicano al committente, allegando la certificazione, la sussistenza nell'ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza prevista dei seguenti requisiti:

- essere in attività da almeno tre anni, essere in regola con le dichiarazioni e aver eseguito nel corso dell'ultimo triennio versamenti complessivi per un importo non inferiore al 10% dell'ammontare dei ricavi;
- non aver iscrizioni a ruolo o accertamenti o avvisi di addebito affidati alla riscossione relativi alle imposte sui redditi, all'Irap, alle ritenute e ai contributi per importi superiori a Euro 50.000,00, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in corso provvedimenti di sospensione o rateazioni non decadute.

La certificazione del possesso dei requisiti - per la quale manca ancora le disposizioni attuative - è messa a disposizione dall'Agenzia delle Entrate e vale per quattro mesi dal rilascio.

## **Proroga al 2020 del divieto di emissione della fattura elettronica con riferimento a prestazioni soggette all'obbligo di trasmissione dei dati al Sistema Tessera Sanitaria**

Viene confermato anche per il 2020 il divieto di emissione della fattura elettronica con riferimento a prestazioni sanitarie (medici, dentisti, ecc.) soggette all'obbligo di trasmissione dei dati al Sistema Tessera Sanitaria (STS).

A decorrere dallo 01.07.2020 i soggetti tenuti all'invio dei dati al STS, devono inviare i dati dei corrispettivi giornalieri esclusivamente mediante la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati relativi a tutti i corrispettivi giornalieri al STS, tramite un registratore telematico.

Si elencano gli obbligati all'invio dei dati al STS:

- farmacie, strutture specialistiche pubbliche e private accreditate, gli iscritti all'ordine dei medici chirurghi e odontoiatri;
- strutture autorizzate ai sensi dell' articolo 8-ter, Dlgs 502/1992;
- strutture autorizzate alla vendita al dettaglio dei medicinali veterinari ai sensi dell'articolo 70, comma 2, Dlgs 193/2006;
- parafarmacie;
- ottici;
- iscritti agli albi professionali degli psicologi, infermieri, ostetrici, medici veterinari, tecnici sanitari di radiologia medica;
- le strutture della sanità militare;
- gli iscritti all'albo dei biologi;
- gli iscritti ai nuovi Albi delle professioni sanitarie istituiti dal decreto del Ministero della salute del 13 marzo 2018: Tecnico sanitario di laboratorio biomedico, Tecnico audiometrista, Tecnico audioprotesista, Tecnico ortopedico, Dietista, Tecnico di neurofisiopatologia, Tecnico fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare, Igienista dentale, Fisioterapista, Logopedista, Podologo, Ortottista e assistente di oftalmologia, Terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva, Tecnico della riabilitazione psichiatrica, Terapista occupazionale, Educatore professionale, Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, Assistente sanitario.

## **Le nuove scadenze ai fini dell'invio dello "esterometro"**

Dall'anno 2020, la trasmissione telematica del c.d. "esterometro" va effettuata trimestralmente – invece di mensilmente come avveniva fino al 2019 - entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento.

Pertanto nel 2020 le relative scadenze sono le seguenti:

- 30 aprile, "esterometro" primo trimestre
- 31 luglio, "esterometro" secondo trimestre

- 02 novembre, "esterometro" terzo trimestre
- 01 febbraio 2021, "esterometro" quarto trimestre

Ricordiamo che entro gennaio 2020 deve essere trasmesso l'esterometro relativo alle fatture del mese di dicembre 2019 (nel 2019 tale scadenza era fissata all'ultimo giorno del mese successivo a quello di emissione/ricezione della fattura).

### **L'imposta di bollo sulle fatture elettroniche**

In luogo dell'attuale scadenza trimestrale, il versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche può essere effettuato con cadenza semestrale, cioè al 16, e al 16.12 di ogni anno, ma solo nel caso in cui l'importo dovuto non superi la soglia annua di Euro 1.000,00.

### **Nuove soglie ai fini dell'utilizzo di denaro contante**

Le nuove soglie ai fini dell'utilizzo del denaro contante - attualmente fissate in sotto Euro 3.000,00 - vengono ridotte ancora a partire dal primo luglio 2020 a Euro 1.999,99 e a partire dal primo gennaio 2022 a Euro 999,99. Le violazioni commesse dallo 01.07.2020 fino al 31.12.2021 vengono sanzionate con l'importo minimo di Euro 2.000,00, mentre quelle commesse a decorrere dallo 01.01.2022 vengono sanzionate con l'importo minimo di Euro 1.000,00.

Lo sviluppo delle soglie all'utilizzo del denaro contante è il seguente:

Decorrenza limiti	Soglia massima ammissibile
Dal primo gennaio 2002	Euro 10.329,14
Dal 26 dicembre 2002	Euro 12.500,00
Dal 30 aprile 2008	Euro 4.999,99
Dal 25 giugno 2008	Euro 12.499,99
Dal 31 maggio 2010	Euro 4.999,99
Dal 13 agosto 2011	Euro 2.499,99
Dal 6 dicembre 2011	Euro 999,99
Dal 1 gennaio 2016	Euro 2.999,99
Dal 1 luglio 2020	Euro 1.999,99
Dal primo gennaio 2022	Euro 999,99

### **La tassazione per trasparenza dei dividendi distribuiti a una società semplice**

I dividendi corrisposti alla società semplice si intendono percepiti per trasparenza dai rispettivi soci con conseguente applicazione del corrispondente regime fiscale. Da ciò deriva il seguente trattamento fiscale in capo ai soci delle società di persone, collegato alla natura giuridica degli stessi:

Socio	Trattamento fiscale dei dividendi spettanti al socio
Società di capitali/Ente commerciale	Il 95% del relativo ammontare è escluso dalla formazione del reddito complessivo, mentre il 5% del relativo ammontare concorre alla formazione del reddito complessivo soggetto ad IRES (aliquota IRES 24%).
Imprenditore individuale/Snc/Sas	Il 41,86% del relativo ammontare è escluso dalla formazione del reddito complessivo nell'esercizio in cui sono percepiti (di fatto sono assoggettati a tassazione per il 58,14% del relativo ammontare).
Persona fisica	Dev'essere applicata una ritenuta a titolo d'imposta del 26%. La ritenuta è operata dalla società/ente commerciale in base alle informazioni fornite dalla società semplice (con l'eccezione degli utili derivanti da azioni/strumenti finanziari gestiti da una società di gestione accentrata, dove in luogo della ritenuta è applicata un'imposta sostitutiva).

### **La compensazione di somme iscritte a ruolo con crediti verso la Pubblica Amministrazione**

Per le imprese/lavoratori autonomi è previsto la possibilità di compensare, mediante l'utilizzo del modello F24 "crediti PPAA", debiti tributari affidati all'Agente della Riscossione entro il 31.10.2019, con crediti esistenti verso la Pubblica Amministrazione, a condizione che il relativo debito tributario sia pari o inferiore al credito vantato.

### **Sono aumentate notevolmente le pene per i reati tributari**

Le pene per i reati tributari sono state modificate come segue:

Reato	Pena fino al 24.12.2019	Pena dal 25.12.2019
Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture/altri documenti per operazioni inesistenti ex art. 2, comma 1, D.Lgs. 74/2000	Reclusione da un anno e 6 mesi a 6 anni	Reclusione da 4 a 8 anni (se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a Euro 100.000, è applicabile la reclusione da un anno e 6 mesi a 6 anni)

Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici.	Reclusione da un anno e 6 mesi a 6 anni	Reclusione da 3 a 8 anni
Dichiarazione infedele	Reclusione da un anno a tre anni (con la soglia di punibilità di Euro 150.000)	Reclusione da 2 anni a 4 anni (con la soglia di punibilità di Euro 100.000)
Omessa dichiarazione	Reclusione da un anno e 6 mesi a 4 anni	Reclusione da 2 anni a 5 anni
Omessa dichiarazione modello 770	Reclusione da un anno e 6 mesi a 4 anni, qualora l'ammontare delle ritenute non versate sia superiore a Euro 50.000	Reclusione da 2 anni a 5 anni, qualora l'ammontare delle ritenute non versate sia superiore a Euro 50.000
Emissione di fatture/altri documenti per operazioni inesistenti	Reclusione da un anno e 6 mesi fino a 6 anni	Reclusione da 4 a 8 anni (se l'importo delle fatture/altri documenti è inferiore a Euro 100.000, è applicabile la reclusione da un anno e 6 mesi a 6 anni)
Occultamento/distruzione di documenti contabili	Reclusione da un anno e 6 mesi fino a 6 anni	Reclusione da 3 a 7 anni

La soglia di punibilità ai fini penale dell'omesso versamento di ritenute dovute/certificate e dell'IVA rimangono fissate rispettivamente a Euro 150.000 e 250.000.



Le informazioni qui contenute sono da considerarsi accurate sino alla data di pubblicazione della newsletter; le norme regolatrici la materia potrebbero essere nel frattempo state modificate. Il contenuto di questa newsletter non costituisce, né può essere usato come, sostituto di un parere fiscale e/o legale per una specifica situazione. Il Bureau Plattner non è responsabile per qualsiasi azione intrapresa o meno sulla base di questa newsletter.

Informazioni dettagliate in ordine alla nostra informativa sul trattamento dei dati personali sono riportate nella Privacy Policy, consultabile sul nostro sito web: <https://www.bureauplattner.com/it/cookie/>. Per eventuali domande si prega di contattare il seguente indirizzo email: [privacy@bureauplattner.com](mailto:privacy@bureauplattner.com).

© Bureau Plattner – Dottori commercialisti, revisori, avvocati  
www.bureauplattner.com

**MOORE STEPHENS**

 Warwick Legal Network